

## GAZZETTA



## UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 20 novembre 1965

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650 139 652-351  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8500

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

## ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

## ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 -  
Un fascicolo L. 75 Fascicoli annate arretrate: il doppio Un fascicolo L. 65 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno  
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

l'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/264 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO: Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 ottobre 1965, n. 1261.

Determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento Pag. 5792

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
4 agosto 1965, n. 1262.

Modifica agli articoli 2, 8 e 15 della cartella d'onori per disciplinare l'accettazione, il trasporto e la consegna degli effetti postali da parte dei concessionari dei servizi pubblici automobilistici, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1953, n. 562 Pag. 5793

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
29 agosto 1965, n. 1263.

Pareggiamento della Scuola di armonia e contrappunto dell'Istituto musicale pareggiato « Frescobaldi » di Ferrara. Pag. 5794

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 settembre 1965, n. 1264.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari Pag. 5794

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
8 ottobre 1965, n. 1265.

Facoltà al Ministro per la difesa di richiamare alle armi, per speciali esigenze, contingenti della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M. Pag. 5795

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
27 settembre 1965, n. 1266.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in Parrocchia della vicaria curata autonoma di San Dionisio, in Laces (Bolzano) Pag. 5795

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
27 settembre 1965, n. 1267.

Erzione in ente morale della Fondazione « Contessa Maria Noceti Quartieri », di Bagnone (Massa Carrara) , Pag. 5795

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 settembre 1965, n. 1268.

Autorizzazione all'Automobile Club di Torino ad acquistare un immobile Pag. 5795

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 settembre 1965, n. 1269.

Erzione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Rizzo » di Celle Ligure (Savona). Pag. 5795

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
5 ottobre 1965, n. 1270.

Soppressione della fabbrica della Chiesa parrocchiale del SS.mo Redentore (Duomo), sita nel comune di Palmanova (Udine) Pag. 5795

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
5 ottobre 1965, n. 1271.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi, in Ugento (Lecce). Pag. 5796

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
5 ottobre 1965.

Nomina del dott. ing. Ruben Fienga a direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato . . . Pag. 5796

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1965.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Verona . . . . . Pag. 5796

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1965.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Torino e provincia. Pag. 5796

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1965.

Determinazione del periodo medio di occupazione e del salario medio ai fini degli assegni familiari per la carovana barcaioli e scaricatori di Polesine e Zibello (Parma). Pag. 5796

**DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1965.**

Data d'inizio del funzionamento del Provveditorato alle opere pubbliche per il Molise e del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato stesso . . . . . Pag. 5798

**DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1965.**

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Aveilino ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966 . . . . . Pag. 5798

**DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1965.**

Norme di organizzazione dei Comitati regionali per la programmazione economica . . . . . Pag. 5799

**DISPOSIZIONI E COMUNICATI**

**Presidenza del Consiglio dei Ministri:** Autorizzazione all'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia ad acquistare degli immobili . . . . . Pag. 5801

**Ministero degli affari esteri:** Concessione di exequatur. . . . . Pag. 5801

**Ministero di grazia e giustizia:** Trasferimento di notai. . . . . Pag. 5801

**Ministero della pubblica istruzione:**

Vacanza della seconda cattedra di « Storia greca e storia romana con esercitazioni di epigrafia romana » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa . . . . . Pag. 5801

Vacanza della cattedra di « Biologia generale » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa . . . . . Pag. 5801

Vacanza della cattedra convenzionata di « Economia politica » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Pavia . . . . . Pag. 5801

**Ministero dell'interno:**

Autorizzazione al comune di Ortezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5801

Autorizzazione al comune di Longano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5801

Autorizzazione al comune di Usini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5801

Autorizzazione al comune di Luras ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5801

Autorizzazione al comune di La Maddalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5802

Autorizzazione al comune di Nocciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5802

Autorizzazione al comune di Civitella Casanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5802

Autorizzazione al comune di Nuragus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5802

Autorizzazione al comune di Genoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5802

Autorizzazione al comune di Cuglieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5802

Autorizzazione al comune di Tornimparte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5802

Autorizzazione al comune di Irsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5802

Autorizzazione al comune di Montalbano Jonico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5802

Autorizzazione al comune di Scinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5802

Autorizzazione al comune di Balsorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5802

Autorizzazione al comune di Morano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5802

Autorizzazione al comune di Carosino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5802

Autorizzazione al comune di Orria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5802

Autorizzazione al comune di Polistena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5803

Autorizzazione al comune di Vaglio Basilicata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5803

Autorizzazione al comune di Torre de' Passeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5803

Autorizzazione al comune di Foggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5803

Autorizzazione al comune di Foggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5803

Autorizzazione al comune di Agnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5803

Autorizzazione al comune di Triggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5803

Autorizzazione al comune di Bitritto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5803

Autorizzazione al comune di Casano delle Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5803

Autorizzazione al comune di Lorrotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5803

Autorizzazione al comune di Crucoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5803

Autorizzazione al comune di Termoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5803

Autorizzazione al comune di Rombiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5803

Autorizzazione al comune di Serrastretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5803

Autorizzazione al comune di Pescosoldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5803

Autorizzazione al comune di Gessopalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5804

Autorizzazione al comune di Pedace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5804

Autorizzazione al comune di Rocca Imperiale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5804

Autorizzazione al comune di Ortanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5804

Autorizzazione al comune di Casarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5804

Autorizzazione al comune di Martignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5804

Autorizzazione al comune di Melissano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5804

Autorizzazione al comune di Otranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5804

Autorizzazione al comune di Poggiardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5804

Autorizzazione al comune di Sannicola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5804

Autorizzazione al comune di Liveri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5804

Autorizzazione al comune di Terzigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5804

Autorizzazione al comune di Diso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5804

Autorizzazione al comune di Solarolo Rainerio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5804

Autorizzazione al comune di Solarolo Rainerio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5804

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:**

Selassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Cugnoli . . . . . Pag. 5805

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Due Carrare, con sede in Padova . . . . . Pag. 5805

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Canale Villorosi », con sede in Milano . . . . . Pag. 5805

**Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità:** Esito di ricorso . . . . . Pag. 5805

**Ministero del tesoro:** Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 5805

**Commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige:** Ripristino di cognomi nella forma originaria. . . . . Pag. 5806

**Prefettura di Trieste:** Riduzione di cognome nella forma italiana . . . . . Pag. 5806

**Prefettura di Gorizia:** Riduzione di cognome nella forma italiana . . . . . Pag. 5806

**CONCORSI ED ESAMI**

**Ministero di grazia e giustizia - Consiglio nazionale del notariato:** Concorso a due posti di segretario in prova. . . . . Pag. 5807

**Ministero di grazia e giustizia:** Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso gli Istituti di rieducazione maschili « Ai Colli Aminei », in Napoli . . . . . Pag. 5808

**Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile:** Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventisette posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile . . . . . Pag. 5809

**Ufficio medico provinciale di Cossato:** Costituzione dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cossato . . . . . Pag. 5810

**Ufficio medico provinciale di Matera:** Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera . . . . . Pag. 5810

**Ufficio veterinario provinciale di Torino:** Nomina della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino . . . . . Pag. 5810

## REGIONI

**Regione siciliana:**

**LEGGE 5 ottobre 1965, n. 22.**

Aggiunte e modifiche alla legge 26 luglio 1957, n. 43, concernente norme per la valorizzazione della manna . . . . . Pag. 5811

**LEGGE 5 ottobre 1965, n. 23.**

Proroga e modifiche alle leggi 21 ottobre 1957, n. 58 e successive aggiunte e modificazioni, e 30 maggio 1952, n. 18, concernenti la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori e ai minorati fisici e psichici irrecuperabili . . . . . Pag. 5811

**LEGGE 5 ottobre 1965, n. 24.**

Proroga delle provvidenze per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli . . . . . Pag. 5812

**LEGGE 5 ottobre 1965, n. 25.**

Interpretazione autentica dell'art. 6 della legge 1º febbraio 1963, n. 11, concernente il Conglobamento ed adeguamento delle retribuzioni del personale dell'Amministrazione regionale . . . . . Pag. 5812

## SUPPLEMENTI

### DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

**SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 290 DEL 20 NOVEMBRE 1965:**

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 55: «Tilane», società per azioni, in Desio: Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1965. — S.A.S.A. - Società per Azioni Scatolificio Ambrosiano, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1965. — «Ville Turro», società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1965. — Società per azioni «Clerca» per l'imbottigliamento delle bevande gassate, in Busto Arsizio: Estinzione prestito obbligazionario. — «La Magona d'Italia», società per azioni, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1965. — Cappellificio Cervo, società per azioni, in Sagliano: Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1965. — «Cavalli e Poli», società per azioni, in Cremona: Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1965. — I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale: Obbligazioni I.R.I. 6% 1955-1975 sorteggiate il 2 novembre 1965. — I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale: Obbligazioni I.R.I. 6% 1956-1976 sorteggiate il 2 novembre 1965. — I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale: Obbligazioni I.R.I. 6% 1957-1977 sorteggiate il 2 novembre 1965. — Centrale interprovinciale del latte, società per azioni, in Verona: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1965. — Giuseppe Garolla, società per azioni, in Livenza: Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1965. — «S.F.I.R.» - Società Fondiaria Industriale Romagnola, società per azioni, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1965. — Mediocredito regionale della Toscana, Ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1965. — Linificio e canapificio nazionale, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate l'8 settembre 1965. — «S.A.G.Z.» - Società Azionaria Gruppo Zanon, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1965. — Società italiana per condotte d'acqua, società per azioni, in Roma: Obbligazioni 5,50% 1959-1979 sorteggiate il 28 ottobre 1965. — Società italiana per condotte d'acqua, società per azioni, in Roma: Obbligazioni 5,50% 1962-1979 sorteggiate il 28 ottobre 1965. — Ceneria Italo

Zavater & Fratelli Barana, società per azioni, in S. Giovanni Lupatoto (Verona): Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1965. — Officine Bossi, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1965. — «Mario Maraldi», società per azioni, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1965. — «Trafflati», società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1965. — Casa di cura S. Anna, società per azioni, in Verona: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1965. — Sebastiano Boccardo & C., società per azioni, in Genova: Obbligazioni sorteggiate l'8 ottobre 1965. — Lanificio G. B. Conte, società per azioni, in Schio (Vicenza): Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1965. — Cesalpinia, società per azioni, in Milano: Obbligazioni 5,50% sorteggiate il 12 novembre 1965. — Cesalpinia, società per azioni, in Milano: Obbligazioni 6% sorteggiate il 12 novembre 1965. — Unipetina, società per azioni, in Milano: Obbligazioni 1985-1989, sorteggiate il 12 novembre 1965. — Unipetina, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate a estinzione prestito il 12 novembre 1965. — Immobiliare Franca, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1965. — Società italiana per azioni per la produzione di calce e cementi di Segni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 5 novembre 1965. — Fontana Luigi, società per azioni, in Veduggio con Colzano (Milano): Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1965. — Manifattura Ceramica Pozzi, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1965. — Torcitura di Borgomanero, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1965. — Antibiotici Lepetit, società per azioni, in Napoli: Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1965. — Ledoga, società per azioni, in Milano: Obbligazioni serie «T» e «U» sorteggiate l'11 novembre 1965. — Ledoga, società per azioni, in Milano: Obbligazioni serie «C» sorteggiate l'11 novembre 1965. — Vetreria Savonese Angelo Viglienzoni, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1965. — SIO - Società per l'Industria dell'Ossigeno e di altri gas, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1965. — «Autostrade» - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma: Sorteggio premi del 2 novembre 1965. — Fausto Scrimì, società per azioni, in Castelleone (Cremona): Obbligazioni sorteggiate il 3 novembre 1965. — Esercizio Molini Pugliesi già F. Tamma & C., società per azioni, in Bari: Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1965. — S.A.I.T.I. - Alfonso Fontana, Società per Azioni Industrie Tessili Italiane, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 5 novembre 1965. — S.I.F.E. - Società Idroelettrica Fegana (in liquidazione), società per azioni, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1965. — «Simmar», società per azioni, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1965. — «Società Edison», società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1965. — Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea: Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1965. — Merloni, società per azioni, in Fabriano: Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1965. — «Conforti», società per azioni, in Verona: Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1965. — RASIOM - Raffinerie Siciliane Oli Minerali, società per azioni, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1965. — SADI, società per azioni, in Vicenza: Sorteggio di obbligazioni. — Fabbrica cappelli di feltro Vanzina, società per azioni, in Pavia: Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1965. — «Argea» - Compagnia di navigazione, società per azioni, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1965. — DURST - Fabbrica macchine ed apparecchi fototecnici, società per azioni, in Bolzano: Obbligazioni sorteggiate 3 novembre 1965. — Fratelli Bozzalla fu Federico e C., società per azioni, in Milano: Obbligazioni prestito obbligazionario L. 90.000.000 estratto il 12 novembre 1965. — Fratelli Bozzalla fu Federico e C., società per azioni, in Milano: Obbligazioni prestito obbligazionario L. 80.000.000 estratte il 12 novembre 1965. — Fratelli Bozzalla fu Federico e C., società per azioni, in Milano: Obbligazioni prestito obbligazionario L. 75.000.000 estratte il 12 novembre 1965. — Borsalino Giuseppe & Fratello, società per azioni, in Alessandria: Errata-corrige. — Fiat, società per azioni in Torino: Errata-corrige. — «Sant'Andrea Novara» - Officine meccaniche e fonderie, società per azioni, in Milano: Errata-corrige. — Credito Fondiario della Cassa di risparmio in Bologna: Errata-corrige. — Sezione autonoma opere pubbliche presso il credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna: Errata-corrige.

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 ottobre 1965, n. 1261.

**Determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1.

L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate.

### Art. 2.

Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare sulla base di 15 giorni di presenza per ogni mese ed in misura non superiore all'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate; possono altresì stabilire le modalità per le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

### Art. 3.

Con l'indennità parlamentare non possono cumularsi assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da Enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni.

L'indennità di cui all'articolo 1, fino alla concorrenza dei quattro decimi del suo ammontare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica, non è cumulabile con stipendi, assegni o indennità derivanti da rapporti di pubblico impiego, secondo quanto disposto dal successivo articolo 4.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle indennità e agli assegni derivanti da incarichi accademici, quando i rispettivi titolari siano stati posti in aspettativa.

Restano in ogni caso escluse dal divieto di cumulo le indennità per partecipazione a Commissioni giudicatrici di concorso, a missioni, a Commissioni di studio e a Commissioni di inchiesta.

### Art. 4.

I commi primo e secondo dell'articolo 88 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dai seguenti:

« I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonché i dipendenti degli Enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare.

Qualora il loro trattamento netto di attività, escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennità parlamentare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica e detratte altresì l'imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia, è loro corrisposta, a carico dell'Amministrazione presso cui erano in servizio al momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque corrisposte dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia.

Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non può, per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianità. Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio.

Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma precedente, è adottato, all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero.

Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per sé e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio ».

### Art. 5.

L'indennità mensile prevista dall'articolo 1 della presente legge, limitatamente ai quattro decimi del suo ammontare e detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica, è soggetta ad un'imposta unica, sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali, con aliquota globale pari al 16 per cento alla cui riscossione si provvede mediante ritenuta diretta.

L'indennità mensile è altresì assoggettata, nei limiti e con le detrazioni di cui al comma precedente, ad una imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia per la quota di reddito imponibile corrispondente al suo ammontare netto, alla cui riscossione si provvede mediante ritenuta diretta, con aliquota forfettaria pari all'8 per cento; l'importo corrispondente è devoluto ai Comuni presso i quali ciascun membro del Parlamento ha la residenza.

L'indennità mensile e la diaria per il rimborso delle spese di soggiorno prevista dall'articolo 2 sono esenti da ogni tributo e non possono comunque essere computate agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri Enti, o a qualsiasi altro effetto.

L'indennità mensile e la diaria non possono essere sequestrate o pignorate.

#### Art. 6.

Il trattamento tributario previsto dall'articolo 5 della presente legge si applica, per quanto compatibile, alle indennità ed agli assegni spettanti ai consiglieri delle Regioni a statuto speciale.

#### Art. 7.

La legge 9 agosto 1948, n. 1102, è abrogata.

#### Art. 8.

Le somme necessarie all'esecuzione della presente legge a decorrere dal 1° luglio 1965 sono iscritte nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativi alla dotazione dei due rami del Parlamento per l'anno 1965.

All'eventuale onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1965 si farà fronte con riduzione del capitolo 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente il fondo di riserva per le spese impreviste.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO —  
TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
4 agosto 1965, n. 1262.

Modifica agli articoli 2, 8 e 15 della cartella d'oneri per disciplinare l'accettazione, il trasporto e la consegna degli effetti postali da parte dei concessionari dei servizi pubblici automobilistici, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1953, n. 562.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 gennaio 1952, n. 53, riguardante la disciplina del trasporto degli effetti postali sulle auto-  
linee in concessione alle industrie private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1953, n. 562, con il quale è stata approvata la cartella d'oneri per disciplinare l'accettazione, il trasporto e la consegna degli effetti postali da parte dei concessionari dei servizi pubblici automobilistici a norma della suddetta legge 8 gennaio 1952, n. 53;

Vista la legge 21 giugno 1964, n. 559, recante modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 53;

Riconosciuta la necessità di modificare la norma dell'art. 2 della citata cartella d'oneri, per aggiornarla al disposto della legge 21 giugno 1964, n. 559;

Riconosciuto opportuno di variare le disposizioni dell'art. 8 della suddetta cartella d'oneri, per attenuare gli obblighi imposti alle imprese concessionarie dei servizi pubblici automobilistici per il trasporto degli effetti postali nei casi di sospensione, interruzione o cessazione del servizio dipendenti da forza maggiore o da causa giustificata, in quanto ritenuti troppo onerosi, e quelle dell'art. 15 per prevedere alla scadenza dell'atto la tacita proroga, di anno in anno, della validità dell'atto stesso, facendo peraltro salva la possibilità di disdetta da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni mediante preavviso di 15 giorni;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le poste e telecomunicazioni, di concerto con il Ministero per i trasporti e per l'aviazione civile;

#### Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche degli articoli 2, 8 e 15 della cartella d'oneri citata nelle premesse ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1953, n. 562:

L'art. 2 della cartella d'oneri, che disciplina l'accettazione, il trasporto e la consegna degli effetti postali da parte dei concessionari dei servizi pubblici automobilistici, è sostituito dal seguente:

« L'Impresa sarà tenuta, oltrechè a trasportare gli effetti postali, a ritirarli, rilasciandone ricevuta in iscritto, ed a consegnarli, sempre dietro ricevuta, seguendo le norme di avviamento che le saranno impartite, in tutti gli uffici di posta e nei punti di scambio estremi ed intermedi della linea percorsa, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 gennaio 1952, n. 53, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 21 giugno 1964, n. 559 ».

L'art. 8 della cartella d'oneri, che disciplina l'accettazione, il trasporto e la consegna degli effetti postali da parte dei concessionari dei servizi pubblici automobilistici, è sostituita dal seguente:

« In caso di ritardi, di sospensione, interruzione o cessazione di fatto del servizio, l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile giudicherà, a richiesta dell'Amministrazione, se si tratti di forza maggiore, di causa giustificata o causa ingiustificata.

In caso di sospensione, interruzione o cessazione di fatto del servizio, dipendenti da forza maggiore o da causa giustificata, l'impresa sarà tenuta comunque ad assicurare l'esecuzione del servizio con diritto ad ottenere il rimborso totale delle spese sostenute e documentate, salvo che l'Amministrazione non ritenga di

provvedervi direttamente. In ogni caso verrà sospesa la corresponsione del canone e di qualsiasi altro compenso all'Impresa, limitatamente al periodo di tempo ed al tratto in cui il servizio di linea non viene eseguito.

Nel caso di sospensione, interruzione o cessazione di fatto del servizio per causa ingiustificata, l'Amministrazione provvederà al trasporto degli effetti postali con qualunque altro mezzo a rischio e a spese dell'Impresa senza pregiudizio delle sanzioni di cui ai successivi articoli 10 e 11 ».

L'art. 15 della cartella d'onori, che disciplina l'accettazione, il trasporto e la consegna degli effetti postali da parte dei concessionari dei servizi pubblici automobilistici, è sostituito dal seguente:

« La validità del presente atto è stabilita dal . . . . . al . . . . . e si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno ma non oltre il novennio ove non intervenga disdetta da parte dell'Amministrazione da comunicarsi all'Impresa almeno quindici giorni prima della scadenza.

L'Amministrazione ha altresì facoltà di far cessare in ogni momento la validità dell'atto mediante un preavviso di quindici giorni ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 4 agosto 1965

SARAGAT

RUSO — JERVOLINO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1965  
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 26. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
29 agosto 1965, n. 1263.

Pareggiamento della Scuola di armonia e contrappunto dell'Istituto musicale pareggiato « Frescobaldi » di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;

Vista l'istanza del sindaco di Ferrara in data 10 novembre 1962;

Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa incaricata dal Ministero della pubblica istruzione, presso l'Istituto musicale pareggiato « G. Frescobaldi » di Ferrara agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Udito il parere della V Sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dall'anno scolastico 1964-65 la Scuola di armonia e contrappunto presso l'Istituto musicale pareggiato « G. Frescobaldi » di Ferrara è pareggiata a tutti gli effetti di legge alla Scuola analoga dei Conservatori di musica dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 29 agosto 1965

SARAGAT

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1965  
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 12. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 settembre 1965, n. 1264.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

Esegesi delle fonti del diritto romano;

Antropologia criminale.

La denominazione dell'insegnamento complementare di « Ordinamento giuridico della regione sarda » è cambiata in quella di « Diritto pubblico regionale ».

Art. 40. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie è aggiunto quello di « Fisiopatologia vegetale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1965  
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 20. — VILLA

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
8 ottobre 1965, n. 1265.

Facoltà al Ministro per la difesa di richiamare alle armi, per speciali esigenze, contingenti della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 47, 51 e 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 119, primo e secondo comma del decreto presidenziale n. 237 del 14 febbraio 1964 sulla leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Ritenuta la necessità di effettuare richiami di sottufficiali graduati e comuni del C.E.M.M. della forza in congedo per speciali esigenze e per aggiornamento della preparazione dei riservisti nell'uso delle più recenti armi ed apparecchiature;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

**Art. 1.**

E' data facoltà al Ministro per la difesa di richiamare alle armi per speciali esigenze e per istruzione nel corso dell'esercizio 1965 contingenti per complessivi n. 2500 sottufficiali e n. 12.000 graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.

**Art. 2.**

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1965

**SARAGAT****ANDREOTTI**

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1965  
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 29. — VILLA

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
27 settembre 1965, n. 1266.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in Parrocchia della vicaria curata autonoma di San Dionisio, in Laces (Bolzano).

N. 1266. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili il decreto dell'Ordinario diocesano di Bressanone in data 15 gennaio 1965, relativa alla elevazione in Parrocchia della vicaria curata autonoma di San Dionisio, in frazione Morter del comune di Laces (Bolzano).

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1965  
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 13. — VILLA

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
27 settembre 1965, n. 1267.

Erezione in ente morale della Fondazione « Contessa Maria Noceti Quartieri », di Bagnone (Massa Carrara).

N. 1267. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Contessa Maria Noceti Quartieri » di Bagnone (Massa Carrara), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1965  
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 16. — VILLA

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
28 settembre 1965, n. 1268.

Autorizzazione all'Automobile Club di Torino ad acquistare un immobile.

N. 1268. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Torino, viene autorizzato ad acquistare in proprietà dalla Società « Torino Edilizia Società Immobiliare - T.E.S.I. - s. p. a. », con sede in Torino, per il prezzo di L. 64.000.000, una porzione immobiliare (costituita da locali al piano terreno ed al primo piano, nonché da quattro cantine contigue poste al piano seminterrato) facente parte del fabbricato sito in Torino alla vi a Giolitti n. 15, angolo via San Francesco da Paola n. 20-22, da destinare a nuova sede dei propri uffici.

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1965  
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 33. — VILLA

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
28 settembre 1965, n. 1269.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Rizzo » di Celle Ligure (Savona).

N. 1269. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Rizzo » di Celle Ligure (Savona), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1965  
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 17. — VILLA

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
5 ottobre 1965, n. 1270.

Soppressione della fabbriceria della Chiesa parrocchiale del SS.mo Redentore (Duomo), sita nel comune di Palmanova (Udine).

N. 1270. Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la fabbriceria della Chiesa parrocchiale del SS.mo Redentore (Duomo), sita nel comune di Palmanova (Udine).

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1965  
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 14. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
5 ottobre 1965, n. 1271.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi, in Ugento (Lecce).**

N. 1271. Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi, in frazione Gemini del comune di Ugento (Lecce).

Visto, il Guardasigilli: REALE  
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1965  
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 15. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
5 ottobre 1965.

**Nomina del dott. ing. Ruben Fienga a direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, convertito nella legge 3 aprile 1926, n. 695;

Vista la legge 2 dicembre 1928, n. 2796;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1965, con il quale il direttore generale delle Ferrovie dello Stato, dott. Giuseppe Renzetti, è stato nominato consigliere della Corte dei conti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile;

Decreta:

Il dott. ing. Ruben Fienga, vice direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è nominato direttore generale dell'Azienda medesima a decorrere dal 29 settembre 1965.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1965

SARAGAT

MORO — JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1965  
Registro n. 49 Off. risc. ferrovie, foglio n. 184. — BONOMI

(8968)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1965.

**Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Verona.**

### IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 253 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 12 « dell'Abetone e

del Brennero » presso Sant'Ambrogio di Valpollicella-Pescantina-innesto Strada statale n. 11 « Padana superiore » presso Castelnuovo di Verona della lunghezza di km. 12+000;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale n. 12 « dell'Abetone e del Brennero » presso Sant'Ambrogio di Valpollicella-Pescantina-innesto Strada statale n. 11 « Padana superiore » presso Castelnuovo di Verona della lunghezza di km. 12+000, è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 450 di « Valpollicella ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 agosto 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1965  
Registro n. 30 Lavori pubblici, foglio n. 110

(8935)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1965.

**Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Torino e provincia.**

### IL MINISTRO

#### PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imputabile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 11, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da

considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, lettere b) e c) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;  
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, al-

l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Torino e provincia, sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. -2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° aprile 1964.

Roma, addì 25 ottobre 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

**Tabella delle retribuzioni medie mensili  
per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Torino e provincia**

CATEGORIE DEL PERSONALE	CATEGORIE DEGLI ALBERGHI				
	Alberghi di lusso	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria	Alberghi di 3ª e 4ª categoria	Piccoli alberghi, pensioni e locande
1ª Categoria - uomini . . . . .	78.000	68.000	62.000	—	—
1ª Categoria - donne . . . . .	68.000	62.000	56.000	—	—
2ª Categoria uomini:					
oltre i 20 anni . . . . .	62.000	57.000	55.000	53.000	50.000
inferiore a 20 anni . . . . .	56.000	52.000	50.000	49.000	42.000
2ª Categoria - donne:					
oltre i 20 anni . . . . .	56.000	52.000	50.000	49.000	—
inferiore a 20 anni . . . . .	45.000	43.000	41.000	40.000	—
3ª Categoria - uomini:					
oltre i 20 anni . . . . .	57.000	54.000	52.000	51.000	42.000
dai 18 a 20 anni . . . . .	52.000	49.000	47.000	46.000	39.000
inferiore a 18 anni . . . . .	40.000	38.000	37.000	36.000	32.000
3ª Categoria - donne:					
oltre i 20 anni . . . . .	51.000	48.000	47.000	45.000	38.000
dai 18 a 20 anni . . . . .	42.000	40.000	38.000	37.000	32.000
inferiore a 18 anni . . . . .	37.000	34.000	33.000	33.000	30.000

Note:

- 1) La tabella di cui sopra trova applicazione per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Torino città.
- 2) Provincia di Torino:
  - a) per gli alberghi, pensioni e locande a carattere annuale, riduzione del 10 % delle retribuzioni medie di cui sopra.
  - b) per gli alberghi della Provincia a carattere stagionale:
    - 10 % di aumento delle retribuzioni medie di cui sopra, se la durata della stagione o dell'impiego non supera i due mesi;
    - 5 % di aumento delle retribuzioni medie di cui sopra, se la durata della stagione o dell'impiego è superiore ai due mesi.
- 3) Per le piccole aziende a paga fissa, i contributi sono riferiti alla retribuzione di fatto percepita.
- 4) Le retribuzioni medie, come sopra determinate, devono intendersi calcolate per mese, ragguagliato a 26 giornate lavorative.  
Le retribuzioni medie stesse si intendono comprensive del valore del vitto e alloggio, gratifica natalizia, festività e lavoro straordinario.
- 5) Nel caso di modifiche dei valori di vitto ed alloggio stabiliti con decreto ministeriale per tutte le categorie di aziende alberghiere, le rispettive retribuzioni medie dovranno essere automaticamente modificate in conformità.
- 6) Per la classifica del personale si fa riferimento a quello previsto dal contratto nazionale di categoria.
- 7) Per il personale femminile, assunto con specifica qualifica maschile o che disimpegni, in modo prevalente e non provvisoriamente, le stesse mansioni del personale maschile, la retribuzione media è quella della corrispondente qualifica maschile.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale  
DELLE FAVE

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1965.

Determinazione del periodo medio di occupazione e del salario medio ai fini degli assegni familiari per la carovana barcaioi e scaricatori di Polesine e Zibello (Parma).

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei salari medi e dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visto l'accordo stipulato con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, il salario medio ed il periodo medio di occupazione mensile per la carovana barcaioi e scaricatori di Polesine e Zibello (Parma) è determinato come segue:

Salario medio giornaliero: L. 750;

Periodo medio di occupazione mensile: 23 giornate.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(8612)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1965.

Data d'inizio del funzionamento del Provveditorato alle opere pubbliche per il Molise e del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato stesso.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, con la quale venne istituita la Regione del Molise;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 883, relativa alla istituzione nella Regione del Molise di Uffici ed Organismi regionali dello Stato e, tra questi, del Provveditorato regionale alle Opere pubbliche nonché del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, contenente norme sul decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La data d'inizio del funzionamento del Provveditorato alle opere pubbliche per il Molise e del Comitato

tecnico-amministrativo presso il Provveditorato stesso, istituiti con la citata legge 13 luglio 1965, n. 883, è fissata a decorrere dal 1° gennaio 1966.

Art. 2.

Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio degli annunci legali e nell'albo della provincia di Campobasso e negli altri dei Comuni della provincia medesima.

Roma, addì 6 novembre 1965

Il Ministro: MANCINI

(8618)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Avellino ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1931, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Avellino;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Avellino è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di lire 3%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Avellino sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonché alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 10 novembre 1965

p. Il Ministro: OLIVA

(8844)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1965.

Norme di organizzazione dei Comitati regionali per la programmazione economica.

## IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Viste le leggi 14 novembre 1962, n. 1619, 2 aprile 1964, n. 188 e 10 giugno 1965, n. 618;

Visto l'art. 1, settimo comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717;

Visto il decreto 22 settembre 1964, che istituisce i Comitati regionali per la programmazione economica, integrato e modificato con i decreti 7 aprile 1965 e 13 aprile 1965;

Considerata la necessità di regolare con opportune norme l'attività e l'organizzazione dei suddetti Comitati regionali per la programmazione economica:

Decreta:

Art. 1.

### Compiti dei Comitati

Ai Comitati regionali per la programmazione economica sono demandati i seguenti compiti:

a) procedere alla ricognizione delle risorse economiche e delle condizioni sociali di ciascuna regione;

b) identificare i problemi dello sviluppo economico regionale e prospettare i potenziali obiettivi e mezzi di intervento nella regione;

c) predisporre, secondo le direttive del Ministero del bilancio, un progetto di piano di sviluppo economico regionale, ai fini dell'articolazione territoriale del problema economico nazionale;

d) assistere, a loro richiesta, gli Enti pubblici territoriali, i Consorzi di Enti, gli Enti di sviluppo di cui alla legge 14 luglio 1955, n. 961, in ordine alla programmazione dei rispettivi interventi nel territorio e fornire agli stessi Enti indicazioni in merito ai predetti interventi;

e) esprimere il proprio avviso in ordine ai piani pluriennali di esercizio, ai fini della consultazione prevista dall'art. 1, comma settimo, della legge 26 giugno 1965, n. 717, dando comunicazione al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro per il bilancio;

f) fornire al Ministero del bilancio tutte le notizie che questo richiede in merito alle attività di interesse economico regionale e all'attuazione, nell'ambito della regione, del programma economico nazionale.

Per l'espletamento dei compiti di cui al comma precedente i Comitati promuovono studi e ricerche nei modi stabiliti dall'art. 6 del presente decreto.

Ai fini di cui alla lettera f) del primo comma, il presidente del Comitato promuove riunioni fra i rappresentanti degli Enti locali, delle Amministrazioni decentrate dello Stato e delle altre Amministrazioni interessate, per acquisire elementi in merito alla programmazione e al coordinamento dei rispettivi interventi nel territorio regionale.

Art. 2.

### Relazione informativa

Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascun Comitato regionale per la programmazione economica approva e trasmette al Ministro per il bilancio una relazione informativa nella quale sono illustrate le attività svolte

e in particolare sono fornite dettagliate informazioni sull'andamento degli studi e delle ricerche in corso e sui relativi finanziamenti. E' data inoltre notizia degli studi e delle ricerche che si intendono programmare per l'anno successivo.

Alla relazione è allegato il rendiconto dell'impiego delle somme messe a disposizione del Comitato per le spese ordinarie di funzionamento.

Sono convocate, almeno tre volte all'anno presso il Ministero del bilancio, riunioni dei presidenti dei Comitati allo scopo di acquisire informazioni sull'andamento generale delle attività dei Comitati e per il coordinamento, anche su scala interregionale, delle iniziative dei Comitati stessi.

Art. 3.

### Regolamenti interni

Nel termine di tre mesi dalla data del presente decreto, ciascun Comitato regionale per la programmazione economica adotta, a maggioranza di due terzi dei propri componenti, e nel rispetto delle norme del presente decreto e delle altre norme che regolano la materia, un regolamento interno per l'organizzazione della propria attività e in particolare per le seguenti materie:

1) modalità di convocazione e periodicità delle riunioni del Comitato, che in ogni caso dovrà riunirsi almeno una volta ogni due mesi;

2) disciplina delle sedute e delle deliberazioni, salvo quanto è disposto dal comma seguente;

3) organizzazione degli uffici.

Per le deliberazioni da adottare nelle materie indicate alle lettere c) ed e) dell'art. 1 e alla lettera e) dell'art. 4 del presente decreto, è prescritta la maggioranza dei componenti del Comitato.

In ogni caso, delle riunioni del Comitato e del relativo ordine del giorno dovrà essere data comunicazione preventiva al Ministro per il bilancio che potrà inviare suoi osservatori. Al Ministro sarà inoltre inviata copia dei verbali di ciascuna riunione.

Il regolamento interno può prevedere che siano assegnati ai singoli membri del Comitato particolari incarichi. Non potranno peraltro essere attribuiti ai membri del Comitato emolumenti per tali incarichi, così come per lo svolgimento delle loro ordinarie funzioni, salvo quanto è disposto dall'ultimo comma dell'art. 8 del presente decreto, in ordine al rimborso delle spese sostenute.

I regolamenti adottati a norma dei commi precedenti sono sottoposti all'approvazione del Ministro per il bilancio.

Art. 4.

### Presidente

Il presidente rappresenta il Comitato ed esercita le seguenti funzioni:

a) convoca e presiede le riunioni del Comitato, stabilisce l'ordine del giorno e nomina i relatori;

b) promuove le riunioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 del presente decreto;

c) promuove contatti e scambi di informazioni con gli altri Comitati regionali ai fini del coordinamento delle iniziative di comune interesse;

d) sovrintende alla gestione finanziaria del Comitato e, a tal fine, dispone l'erogazione delle spese necessarie ai sensi dell'art. 8 del presente decreto;

e) cura la predisposizione della relazione informativa di cui al precedente art. 2 e la sottopone al Comitato;

f) impartisce al segretario del Comitato le direttive attinenti all'organizzazione della segreteria e alla utilizzazione del personale che a qualunque titolo presta la sua opera alle dipendenze del Comitato; nonché all'esercizio dei compiti affidati al segretario dal successivo art. 5;

g) partecipa alla stipulazione delle convenzioni con gli Istituti di ricerca ai sensi dell'art. 7 del presente decreto.

Al presidente è assegnata una indennità di funzione, da corrispondersi a carico dei fondi di cui all'articolo 8, nella misura stabilita con decreto del Ministro per il bilancio.

#### Art. 5.

##### *Segreteria del Comitato*

Per lo svolgimento dei suoi compiti ciascun Comitato regionale per la programmazione economica è assistito da una segreteria diretta da un segretario nominato, su proposta del presidente del Comitato, con decreto del Ministro per il bilancio, a norma del terzo comma dell'art. 1 della legge 14 novembre 1962, n. 1619, quale risulta modificata dall'art. 2 della legge 10 giugno 1965, n. 618.

Possono essere nominati segretari i laureati che abbiano acquisito particolari esperienze di studio o di lavoro attinenti alla programmazione economica.

Il compenso da corrispondere ai segretari dei Comitati, a norma delle leggi sopracitate, è stabilito in misura corrispondente allo stipendio spettante ai funzionari dello Stato già retribuiti secondo il coefficiente 670.

Il segretario coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni; in particolare, attenendosi alle sue direttive, coordina le iniziative di studio e di ricerca, curando a tal fine i rapporti con gli Istituti incaricati, a norma del successivo art. 7; cura i rapporti con il Ministero del bilancio per quanto attiene alla raccolta ed alla comunicazione delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 1 lettera f) del presente decreto; informa il Ministero del bilancio per quanto concerne le attività svolte dal Comitato ai sensi della lettera d) dell'art. 1 del presente decreto.

Il segretario assiste alle sedute del Comitato e cura la redazione dei relativi processi verbali.

Al funzionamento della segreteria si provvede per mezzo del personale che potrà essere messo a disposizione del Comitato dal Ministero del bilancio, dalle Prefetture, dagli Enti locali della regione o da altre pubbliche Amministrazioni.

La gestione delle somme messe a disposizione del Comitato, a norma del successivo art. 8, per le spese generali di funzionamento, è affidata a un impiegato di Prefettura distaccato presso il Comitato dal prefetto del capoluogo della regione. Il predetto impiegato provvede inoltre alla predisposizione del rendiconto di cui al secondo comma dell'art. 2.

#### Art. 6.

##### *Studi e ricerche*

Per lo svolgimento degli studi e delle ricerche, i Comitati si avvalgono dell'opera di Istituti regionali di

ricerca, a condizione che nei Consigli di amministrazione degli Istituti stessi sia prevalente la partecipazione di Enti pubblici e che gli Istituti siano vincolati per statuto a fornire la necessaria consulenza ai Comitati per gli studi e le ricerche che questi deliberano.

Qualora non esistano nell'ambito della regione Istituti aventi le caratteristiche sopra indicate, i presidenti dei Comitati ne promuovono la costituzione, anche su scala interregionale, ad opera degli Enti pubblici interessati.

Se l'indole delle ricerche lo consente, i Comitati possono essere autorizzati ad affidarle ad esperti nominati con decreto del Ministero per il bilancio, oppure ad Istituti universitari.

#### Art. 7.

##### *Convenzioni di studio e di ricerca*

Per il finanziamento degli studi e delle ricerche deliberati dal Comitato sono utilizzate le contribuzioni volontarie messe, a tal fine, a disposizione degli Istituti di ricerca di cui all'articolo precedente, dagli Enti locali della regione, rappresentati o meno nei Comitati, o da altri Enti pubblici.

Qualora le contribuzioni volontarie di cui al precedente comma siano insufficienti, possono essere utilizzati, per la esecuzione di determinati studi e ricerche, i fondi a tal fine accreditati nella contabilità speciale di cui al successivo articolo 8.

Nel caso di cui al precedente comma, le modalità dello studio o della ricerca e la spesa relativa sono stabilite mediante apposite convenzioni stipulate, con i rappresentanti degli Istituti incaricati, dal Ministro per il bilancio, con la partecipazione dei presidenti dei Comitati interessati. Negli altri casi le modalità degli studi o delle ricerche dovranno comunque conformarsi a convenzioni-tipo predisposte dal Ministero del bilancio.

#### Art. 8.

##### *Finanziamento dei Comitati*

Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, alle spese necessarie per l'attività dei Comitati si provvede con i fondi messi a disposizione dal Ministero del bilancio. A tal fine il Ministero del bilancio disporrà aperture di credito a favore dei prefetti delle Province in cui hanno sede i Comitati, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 giugno 1965, n. 618.

Nei limiti delle somme rispettivamente accreditate ai sensi del precedente comma, i prefetti provvederanno ad effettuare i pagamenti, su richiesta dei presidenti dei Comitati regionali.

Le spese di funzionamento di ciascun Comitato regionale sono determinate per ogni esercizio finanziario con decreto del Ministro per il bilancio. Nel decreto è specificato l'importo massimo delle somme che ciascun Comitato può destinare al rimborso delle spese sostenute dai suoi membri per l'esercizio delle loro funzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 novembre 1965

Il Ministro: PIERACCINI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

#### Autorizzazione all'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia ad acquistare degli immobili

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 1965, l'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia è stata autorizzata ad acquistare dai signori Chiantese Teresa ved. Romano, Romano Corrado, Romano Fernanda e Romano Luigi, per il prezzo di L. 4.400.000 — come da « promessa di vendita » intervenuta in data 2 marzo 1963 e relativa dichiarazione integrativa emessa in data 19 ottobre 1963 — degli immobili siti in Aquila, via dell'Annunziata, 16, adibiti ad uso di abitazione e magazzino, per rendere maggiormente indipendente la sede del locale Orfanotrofio femminile « San Vincenzo de' Paoli ».

(8637)

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

#### Concessione di exequatur

In data 25 ottobre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Egon Ploederl, Console generale onorario « ad personam » di Austria a Genova, con giurisdizione sulle province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

(8758)

### MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

#### Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 9 novembre 1965:

Salvatore Pio Agostino, notaio residente nel comune di Cologna Veneta, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Legnago, stesso distretto;

Ruoco Giuseppe, notaio residente nel comune di Lecce, è trasferito nel comune di Salice Salentino, distretto notarile di Lecce;

Polifroni Cesarino, notaio residente nel comune di Locri, è trasferito nel comune di Siderno, distretto notarile di Locri;

Reale Alfonso, notaio residente nel comune di Baronissi, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Salerno;

Salani Andrea, notaio residente nel comune di Loro Ciuffenna, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Empoli, distretto notarile di Firenze.

(8647)

### MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

#### Vacanza della seconda cattedra di « Storia greca e storia romana con esercitazioni di epigrafia romana » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa è vacante la seconda cattedra di « Storia greca e storia romana con esercitazioni di epigrafia romana » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8942)

#### Vacanza della cattedra di « Biologia generale » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di « Biologia generale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8941)

#### Vacanza della cattedra convenzionata di « Economia politica » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra convenzionata di « Economia politica » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8943)

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Autorizzazione al comune di Ortezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Ortezzano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.083.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8707)

#### Autorizzazione al comune di Longano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Longano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8712)

#### Autorizzazione al comune di Usini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Usini (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8713)

#### Autorizzazione al comune di Luras ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Luras (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8714)

**Autorizzazione al comune di La Maddalena  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di La Maddalena (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8715)

**Autorizzazione al comune di Nocciano  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Nocciano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8716)

**Autorizzazione al comune di Civitella Casanova  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Civitella Casanova (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8717)

**Autorizzazione al comune di Nuragus  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Nuragus (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.144.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8718)

**Autorizzazione al comune di Genoni  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Genoni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8719)

**Autorizzazione al comune di Cuglieri  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Cuglieri (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8720)

**Autorizzazione al comune di Tornimparte  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Tornimparte (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.322.492, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8721)

**Autorizzazione al comune di Irsina  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Irsina (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 193.256.163, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8722)

**Autorizzazione al comune di Montalbano Jonico  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Montalbano Jonico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 163.937.921, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8723)

**Autorizzazione al comune di Secinaro  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Secinaro (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.049.526, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8724)

**Autorizzazione al comune di Balsorano  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Balsorano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.930.497, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8725)

**Autorizzazione al comune di Morano Calabro  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Morano Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.137.896, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8726)

**Autorizzazione al comune di Carosino  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Carosino (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.365.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8727)

**Autorizzazione al comune di Orria  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Orria (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8728)

**Autorizzazione al comune di Polistena  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Polistena (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.652.501, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8729)

**Autorizzazione al comune di Vaglio Basilicata  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Vaglio Basilicata (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.457.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8730)

**Autorizzazione al comune di Torre de' Passeri  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Torre de' Passeri (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8731)

**Autorizzazione al comune di Foggia  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1965, il comune di Foggia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.962.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8732)

**Autorizzazione al comune di Agnone  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1965, il comune di Agnone (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.799.594, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8733)

**Autorizzazione al comune di Triggiano  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1965, il comune di Triggiano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.305.264, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8734)

**Autorizzazione al comune di Bitritto  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Bitritto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.868.652, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8735)

**Autorizzazione al comune di Cassano delle Murge  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Cassano delle Murge (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.539.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8736)

**Autorizzazione al comune di Locorotondo  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Locorotondo (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.114.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8737)

**Autorizzazione al comune di Crucoli  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Crucoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.243.966, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8738)

**Autorizzazione al comune di Termoli  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Termoli (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.749.157, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8739)

**Autorizzazione al comune di Rombiolo  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Rombiolo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.828.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8740)

**Autorizzazione al comune di Serrastretta  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Serrastretta (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.277.878, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8741)

**Autorizzazione al comune di Pescosolido  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1965, il comune di Pescosolido (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.154.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3986)

**Autorizzazione al comune di Gessopalena  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Gessopalena (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.486.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8742)

**Autorizzazione al comune di Pedace  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Pedace (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.837.058, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8743)

**Autorizzazione al comune di Rocca Imperiale  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Rocca Imperiale (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.401.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8744)

**Autorizzazione al comune di Ortanova  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Ortanova (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 149.100.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8745)

**Autorizzazione al comune di Casarano  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Casarano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.578.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8746)

**Autorizzazione al comune di Martignano  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Martignano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.343.208, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8748)

**Autorizzazione al comune di Melissano  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Melissano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.700.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8749)

**Autorizzazione al comune di Otranto  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Otranto (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.087.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8750)

**Autorizzazione al comune di Poggiardo  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Poggiardo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8751)

**Autorizzazione al comune di Sannicola  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Sannicola (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.041.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8752)

**Autorizzazione al comune di Liveri  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Liveri (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8753)

**Autorizzazione al comune di Terzigno  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Terzigno (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.237.158, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8754)

**Autorizzazione al comune di Diso  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Diso (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.679.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8747)

**Autorizzazione al comune di Solarolo Rainerio  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1965, il comune di Solarolo Rainerio (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8796)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Cugnoli

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, numero 11566/3236, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Silvestri Fileno, nato in Cugnoli il 5 luglio 1922 e Di Francesco Elisa, nata in Cugnoli il 16 novembre 1911, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « L'Aquila-Foggia » in Cugnoli estese mq. 1150 riportate in catasto alle particelle numeri 181 (parte) e 222 (a frazionare) del foglio di mappa n. 10 del comune di Cugnoli e nella planimetria tratturale con i numeri 181-b e 222-b.

(8688)

### Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Due Carrare, con sede in Padova

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11401 in data 10 novembre 1965, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Due Carrare, con sede in Padova, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 8 agosto 1963.

(8761)

### Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Canale Villoresi », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 17123, in data 10 novembre 1965, sono state approvate, ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le modifiche e le aggiunte allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Canale Villoresi », con sede in Milano, deliberate dal Consiglio dei delegati dell'Ente, nella seduta del 18 giugno 1965.

(8762)

## MINISTERO DELLA SANITA'

### ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

#### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1965, registro n. 10 Sanità, foglio n. 190, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla signora Clelia Mellara nata Giovagnorio avverso il negato collocamento nei ruoli aggiunti dell'Istituto superiore di sanità comunicatole in data 11 aprile 1962, dall'Istituto medesimo.

(8648)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 221

### Corso dei cambi del 19 novembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
\$ USA . . . . .	624,81	624,83	624,84	624,855	624,80	624,83	624,84	624,83	624,83	624,85
\$ Can. . . . .	581,42	581,30	581,25	581,55	580,60	581,40	581,40	581,40	581,40	581,30
Fr. Sv. . . . .	144,64	144,65	144,645	144,665	144,645	144,63	144,665	144,65	144,63	144,64
Kr. D. . . . .	90,66	90,69	90,68	90,70	90,65	90,67	90,685	90,67	90,67	90,67
Kr. N. . . . .	87,49	87,51	87,50	87,49	87,53	87,49	87,485	87,50	87,49	87,48
Kr. Sv. . . . .	120,80	120,79	120,80	120,78	120,80	120,80	120,785	120,80	120,80	120,80
Fol. . . . .	173,45	173,45	173,43	173,425	173,45	173,48	173,43	173,48	173,48	173,48
Fr. B. . . . .	12,59	12,59	12,5905	12,5915	12,59	12,59	12,19125	12,59	12,59	12,59
Franco francese . . . . .	127,48	127,47	127,485	127,485	127,50	127,48	127,48	127,48	127,48	127,49
Lst. . . . .	1751,73	1751,80	1751,90	1751,80	1751,80	1751,80	1751,75	1751,76	1751,80	1751,75
Dm. occ. . . . .	156,19	156,16	156,13	156,135	156,15	156,14	156,23	156,15	156,14	156,15
Scell. Austr. . . . .	24,19	24,19	24,195	24,1950	24,15	24,19	24,1957	24,19	24,19	24,195
Escudo Port. . . . .	21,85	21,86	21,85	21,86	21,75	21,86	21,8575	21,87	21,86	21,86
Peseta Sp. . . . .	10,43	10,43	10,44	10,4310	10,44	10,43	10,4305	10,43	10,43	10,43

#### Media dei titoli del 19 novembre 1965

Rendita 5 % 1935 . . . . .	102,575	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968) . . . . .	100,975
Redimibile 3,50 % 1934 . . . . .	99,925	Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) . . . . .	100,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione) . . . . .	87,525	Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) . . . . .	101,525
Id. 5 % (Ricostruzione) . . . . .	97,875	Id. 5 % ( » 1° gennaio 1971) . . . . .	101,355
Id. 5 % (Riforma fondiaria) . . . . .	97,80	Id. 5 % ( » 1° aprile 1973) . . . . .	101 —
Id. 5 % (Città di Trieste) . . . . .	98,55	Id. 5 % ( » 1° aprile 1974) . . . . .	100,925
Id. 5 % (Beni Esteri) . . . . .	97,70	B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1956) . . . . .	100,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966) . . . . .	100,45		

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 19 novembre 1965

1 Dollaro USA . . . . .	624,847	1 Franco belga . . . . .	12,591
1 Dollaro canadese . . . . .	581,475	1 Franco francese . . . . .	127,482
1 Franco svizzero . . . . .	144,665	1 Lira sterlina . . . . .	1751,775
1 Corona danese . . . . .	90,692	1 Marco germanico . . . . .	156,132
1 Corona norvegese . . . . .	87,487	1 Scellino austriaco . . . . .	24,195
1 Corona svedese . . . . .	120,782	1 Escudo Port. . . . .	21,859
1 Fiorino olandese . . . . .	173,427	1 Peseta Sp. . . . .	10,431

## COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

### Ripristino di cognomi nella forma originaria

#### IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1936, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1936 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 19 settembre 1935, n. 2040/R/Gab. con cui alla signora Gaiser Rosa, nata a Bolzano il 10 settembre 1912 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Caprai;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 16 marzo 1965 dalla predetta e dalla figlia Caprai Annamaria in atto residenti a Verano;

Ritenuto che le ragioni addotte dalle richiedenti sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4851/Gab. del 21 agosto 1964 con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

#### Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 19 settembre 1935, n. 2040/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Caprai Rosa in Lun, nata a Bolzano il 10 settembre 1912 e dalla di lei figlia Caprai Annamaria in Platter, nata a Merano il 1° dicembre 1931, residenti a Verano, viene ripristinato nella forma tedesca di Gaiser.

Il sindaco del comune di Verano provvederà alla notifica del presente decreto alle interessate a termini del paragrafo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 26 ottobre 1965

Il Vice Commissario del Governo: BIANCO

(8506)

#### IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1936, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1936 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 26 aprile 1935, n. 688/R/Gab. con cui alla signora Zagier Maria, nata a Tirolo il 2 settembre 1911, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Zaglieri;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 24 agosto 1965 dalla predetta in atto residente a Bolzano, via Roggia n. 6;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4851/Gab. del 21 agosto 1964 con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

#### Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 26 aprile 1935, numero 688/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Zagier Maria in Motter, nata a Tirolo il 2 settembre 1911 e residente a Bolzano in via Roggia n. 6, viene ripristinato nella forma tedesca di Zaglier.

Il sindaco del comune di Bolzano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 26 ottobre 1965

Il Vice Commissario del Governo: BIANCO

(8507)

## PREFETTURA DI TRIESTE

### Riduzione di cognome nella forma italiana

#### IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Vista la domanda prodotta in data 9 luglio 1965 dalla signorina Marsich Marina, cittadina italiana, nata a Zemun (Jugoslavia) il 25 settembre 1935, residente a Trieste in via Donizetti, 3, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1936, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di « Marsi »;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1936 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

#### Decreta:

Il cognome originario, sopra indicato, della signorina Marsich Marina è ridotto nella forma italiana di « Marsi ».

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato a alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 21 ottobre 1965

Il prefetto: MAZZA

(8779)

## PREFETTURA DI GORIZIA

### Riduzione di cognome nella forma italiana

#### IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Blazic Giovanni;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1936, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1936, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1936, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Visti i decreti di pari numero del 4 maggio 1963 e 15 giugno 1963;

Rilevato che il cognome originario dello istante e della figlia Bruna è stato erroneamente trascritto nei su citati decreti con la forma di « Blazig » anziché con quella di « Blazic » e che, inoltre, per inesatta segnalazione, il nome della di lui moglie « Stefania » è stato indicato con quello di « Leopolda »;

#### Decreta:

I provvedimenti in epigrafe vengono così rettificati:

Il cognome originario del sig. Blasi Giovanni e della figlia Bruna, va inteso nella grafia di « Blazic »;

La riduzione del cognome disposta con i decreti pari numero di cui sopra, nei confronti della moglie del sig. Blasi Giovanni, va riferita alla signora Primozie Stefania e non Primozie Leopolda.

Gorizia, addì 25 ottobre 1965

Il prefetto: PRINCIVALLE

(8508)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

### Concorso a due posti di segretario in prova

#### II. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Visto il regolamento organico del personale degli uffici del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato, approvato con distinte delibere del Consiglio nazionale e della Commissione amministratrice della Cassa in data 16 novembre 1963;

Ritenuto che nel ruolo del personale, di cui alla tabella allegata « A » al predetto regolamento, sono vacanti posti di segretario (categoria direttiva);

Vista la deliberazione in data 5 novembre 1965 che approva il programma e le altre norme per l'espletamento del concorso.

Dispone:

#### Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami e per titoli ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale direttivo con lo stato giuridico ed il trattamento economico iniziale stabiliti dal regolamento citato nelle premesse.

Il Consiglio nazionale del notariato ha facoltà di conferire, secondo l'ordine della graduatoria, un secondo posto oltre quello messo a concorso, ove ciò apparisse opportuno alla data di approvazione della graduatoria.

#### Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

- 1) essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza;
- 2) non avere oltrepassato l'età di anni trenta alla data del presente bando;
- 3) essere cittadini italiani;
- 4) avere il godimento dei diritti politici;
- 5) avere assolto o comunque non essere tenuto agli obblighi militari di leva;
- 6) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;
- 7) essere di sana e robusta costituzione, esente da imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempre che non siano motivo d'impedimento al normale esercizio delle funzioni proprie alla qualifica, a cui il candidato aspira.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, fatta eccezione per l'età, il quale requisito dovrà essere posseduto alla data del presente bando, secondo quanto stabilito al punto 2), primo comma.

#### Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al presidente del Consiglio nazionale del notariato debbono essere fatte pervenire al direttore generale degli uffici del Consiglio e della Cassa nazionale del notariato - Roma, via Flaminia n. 160 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

- a) le generalità;
- b) la data, il luogo di nascita e il domicilio;
- c) i titoli di studio posseduti, specificando l'Università o l'Istituto universitario presso cui hanno conseguito la laurea e in quale data;
- d) se siano coniugati, indicando nell'affermativa, le generalità, la data ed il luogo di nascita del coniuge.

Non si terrà conto delle domande che non siano corredate delle notizie richieste o che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine stabilito.

L'Amministrazione, dopo l'esito favorevole degli esami, potrà sottoporre i candidati alla visita di una Commissione medico-legale.

#### Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte e di una orale.

Le prove scritte saranno le seguenti:

- 1) svolgimento di un tema di diritto civile o commerciale;
- 2) svolgimento di un tema di diritto amministrativo o costituzionale;

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

- a) diritto privato;
- b) diritto amministrativo;
- c) diritto costituzionale;
- d) elementi di storia del diritto italiano con particolare riguardo al notariato;
- e) elementi di diritto finanziario con particolare riguardo alle imposte indirette sugli affari;
- f) ordinamento del notariato e degli Archivi notarili.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte, al candidato è concesso un periodo di sette ore ad iniziare dal termine della dettatura del tema.

#### Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Consiglio nazionale e sarà composta da:

- il presidente del Consiglio nazionale;
- due componenti il Consiglio;
- un professore universitario docente di diritto pubblico;
- il direttore generale degli uffici.

La segreteria della Commissione sarà nominata dal Consiglio nazionale e composta di funzionari degli uffici della Cassa e del Consiglio nazionale del notariato.

#### Art. 6.

La Commissione prima dello svolgimento delle prove scritte, procederà all'esame dei titoli, per la valutazione dei quali ogni commissario disporrà fino a cinque punti.

Sono titoli idonei i seguenti: voto di laurea, impiego di ruolo presso lo Stato o Enti pubblici, abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie o d'istruzione superiore, abilitazione per concorso all'iscrizione nell'albo dei procuratori legali, corsi ufficiali di perfezionamento in materie giuridico-amministrative conclusi per esami, pubblicazioni, nomina ad assistente universitario.

I documenti idonei a comprovare il possesso dei sopra indicati titoli devono essere fatti pervenire alla sede del Consiglio nazionale del notariato cinque giorni prima della data che sarà stabilita per l'inizio delle prove scritte.

#### Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma; le prove scritte si svolgeranno nel mese di febbraio 1966 e nei giorni che saranno indicati dal Consiglio nazionale del notariato e tempestivamente comunicati a ciascun concorrente con l'indicazione del luogo in cui saranno tenute, le prove orali avranno luogo nella data che sarà fissata dalla Commissione esaminatrice.

Il Consiglio nazionale non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante e da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa degli uffici del Consiglio nazionale.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti di un documento di identificazione considerato idoneo a norma delle vigenti leggi.

#### Art. 8.

Al fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova; la media dei punti assegnata dai commissari esprimerà il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi agli esami orali soltanto i concorrenti, i quali abbiano ottenuto una media di almeno 35/50 nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 30/50.

Per la prova orale ogni commissario disporrà ugualmente di dieci punti; la media dei punti assegnati dai commissari esprimerà il risultato della prova stessa. Questa non si riferirà superata, se non sarà riportata la media di almeno 35/50.

## Art. 9.

La media dei voti riportati nelle prove scritte ed in quella orale, aumentata della media dei voti riportata per i titoli, costituirà per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale sarà formata la graduatoria.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che hanno possibilità di essere dichiarati vincitori del concorso, saranno invitati dal Consiglio nazionale a presentare, entro venti giorni, a pena di decadenza:

a) l'originale del diploma del titolo di studio o una copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

b) il certificato generale del casellario giudiziale;

c) il certificato medico attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente concorso;

d) gli altri documenti eventualmente necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti;

Se i concorrenti di cui al precedente comma sono già impiegati presso gli uffici del Consiglio o della Cassa del notariato, saranno esonerati dal presentare i documenti menzionati nel precedente comma che si trovino già in possesso dell'Ente.

## Art. 10.

Il candidato dichiarato vincitore del concorso sarà nominato segretario di sesta classe in prova con provvedimento del Consiglio nazionale.

## Art. 11.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che senza giustificato motivo non assume servizio nel termine stabilito dal Consiglio nazionale col provvedimento di nomina.

## Art. 12.

Per quanto non è stabilito nel presente bando sono applicabili le norme di cui al testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 658.

Il presidente: MARANO

(8847)

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso gli Istituti di rieducazione maschili « Ai Colli Aminei », in Napoli.

H. GUARDASIGLI

MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

## Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso gli Istituti di rieducazione maschili « Ai Colli Aminei », in Napoli, con la retribuzione iniziale di L. 473.000 annue lorde, gruppo 1°.

## Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lett. d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli.

## Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, alla Procura generale di Napoli.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

## Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente in bollo;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo, e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami)

di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili ecc.) e quelli dottrinari pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi ecc.).

**Art. 5.**

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

**Art. 6.**

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto dell'esultanza della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio;

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri né alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso:

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarsi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 ottobre 1965

**Il Ministro: REALE**

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1965  
Registro n. 33 Grazia e giustizia, foglio n. 41. — GALLUCCI

(8885)

**MINISTERO**

**DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE**

**Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventisette posti di ispettore di 3<sup>a</sup> classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.**

**IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE**

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Visto il decreto ministeriale in data 14 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1965, registro n. 2, foglio n. 341, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 29 giugno 1965, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ventisette posti di ispettore di terza classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Considerata la necessità di nominare la Commissione esaminatrice per il concorso sopraindicato;

**Decreta:**

**Articolo unico**

La Commissione esaminatrice per il concorso di cui al decreto ministeriale citato nelle premesse è costituita come segue:

**Presidente:**

Pirosi dott. Francesco, consigliere di Stato.

**Membri:**

Gangemi prof. Raffaele, ordinario fuori ruolo di Scienze delle finanze e diritto finanziario dell'Università di Napoli;

Ravà prof. Tito, ordinario di Istituzioni di diritto privato nell'Università di Perugia;

Santini gen. Felice, direttore generale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Vaccarella dott. Alfredo, ispettore generale nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dello Ispettorato generale dell'aviazione civile.

**Segretario:**

Patofa dott. Sergio, consigliere di 1<sup>a</sup> classe.

Alla predetta Commissione esaminatrice sono aggregati, per le prove di lingua straniera, i seguenti professori:

Capone prof. Stefano, titolare di lingua e letteratura francese nell'Istituto tecnico commerciale « Gioberti » di Roma;

Grenigni prof. Gastone, titolare di lingua e letteratura inglese nell'Istituto tecnico commerciale « Pantaloni » di Roma;

Lay Giordano prof.ssa Camilla, titolare di lingua e letteratura tedesca nell'Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma;

Mancinelli ved. prof.ssa Lidia nata Cavaliere, titolare di lingua e letteratura spagnola nell'Istituto tecnico commerciale « Gioberti » di Roma.

Ai predetti sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà sul cap. 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per il corrente esercizio finanziario e per un importo presumibile di L. 670.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 settembre 1965

**Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile**  
JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1965

Registro n. 3 bilancio Trasporti (Isp. gen. av. civ.), foglio n. 385. — PANDOLFI

(8487)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto**

### IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 654/6-Amm. del 6 febbraio 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1964, nonché il decreto n. 3018/6-Amm. del 17 maggio 1965; con il quale il predetto decreto è stato modificato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1953, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni prescritte dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

*Presidente:*

Pelli dott. Olivo, direttore di divisione della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanità.

*Componenti:*

Saccà dott. Antonio, direttore di sezione in servizio presso la Prefettura di Grosseto;

Salvadori dott. Francesco, medico provinciale capo, dirigente l'Ufficio medico provinciale di La Spezia;

Bassi prof. Mario, primario dell'Ospedale civile della Misericordia di Grosseto;

Mascia prof. Gaetano, primario dell'Ospedale civile della Misericordia di Grosseto;

Bargagli dott. Gustavo, medico condotto.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Marcello Vecoli, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 27 ottobre 1965

*Il medico provinciale: FINIZIO*

(8495)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera**

### IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 375 del 29 gennaio 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1964;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, dell'Ordine provinciale dei medici, della Prefettura di Matera e dei Comuni interessati;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1964 in provincia di Matera è costituita come segue:

*Presidente:*

Leone dott. Leonida, direttore di divisione del Ministero della sanità.

*Componenti:*

Valle prof. Giuseppe, direttore della clinica ostetrica-ginecologica dell'Università di Bari;

Lamacchia dott. Giuseppe, aiuto ostetrico specialista dell'Ospedale civile di Matera;

Chimienti dott. Nicola, medico provinciale superiore;

Perna dott. Bartolomeo, direttore di sezione ff. della Prefettura di Matera;

Boccia ost. Gaetana, ostetrica condotta titolare del comune di Pistisci.

*Segretario:*

De Carlo dott. Raffaele, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio, in quello della Prefettura e dei Comuni interessati.

Matera, addì 28 ottobre 1965

*Il medico provinciale: STERRANTINO*

(8494)

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TORINO

**Nomina della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino**

### IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 15791 in data 31 dicembre 1963, con il quale venne indetto il pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1963;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854 che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 10 del decreto presidenziale 23 ottobre 1963, n. 2211 che sostituisce l'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto nonché le terne proposte dal competente organo di categoria e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico indetto con decreto 31 dicembre 1963, n. 15791 per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino, è costituita come segue:

*Presidente:*

Lorato dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

*Componenti:*

Pastorella dott. Bruno, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Ferrari dott. Lelio, ispettore generale veterinario dirigente l'Ufficio veterinario provinciale di Cuneo;

Bisbocci prof. dott. Giovanni, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria;

Monti prof. dott. Franco, docente in clinica medica veterinaria;

Maletto dott. Francesco, veterinario condotto.

*Segretario:*

Caputo dott. Nicola, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale e della prefettura di Torino.

Torino, addì 23 ottobre 1965

*Il veterinario provinciale: GARLANDA*

(8377)

# REGIONI

## REGIONE SICILIANA

LEGGE 5 ottobre 1965, n. 22.

**Aggiunte e modifiche alla legge 26 luglio 1957, n. 43, concernente norme per la valorizzazione della manna.**

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 del 6 ottobre 1965)

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3, ultimo comma, della legge 26 luglio 1957, n. 43 è modificato come appresso: « L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la Commissione, determinerà il prezzo di conferimento della manna e determinerà altresì, annualmente, un contributo nella misura massima di lire sei milioni in favore del Consorzio per le spese di funzionamento.

Per il primo anno di applicazione, il contributo previsto al comma precedente è elevato a L. 10 milioni.

Art. 2.

All'art. 4 della suddetta legge 26 luglio 1957, n. 43 è aggiunto il seguente comma:

« E' autorizzata, altresì, a concorrere fino al 90% sulle spese complessive di gestione sostenute dal Consorzio per l'ammasso del prodotto ».

Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per lo esercizio finanziario 1965, la spesa complessiva di L. 13 milioni, da prelevare dal cap. 607 del bilancio regionale.

Per gli esercizi successivi si provvederà con la legge di bilancio e le relative spese saranno iscritte nello stato di previsione della spesa, rubrica Assessorato agricoltura e foreste.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 ottobre 1965

CONIGLIO

FASINO

LEGGE 5 ottobre 1965, n. 23.

**Proroga e modifiche alle leggi 21 ottobre 1957, n. 58 e successive aggiunte e modificazioni, e 30 maggio 1952, n. 18, concernenti la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori e ai minorati fisici e psichici irrecuperabili.**

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 del 6 ottobre 1965)

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 21 ottobre 1957, n. 58, e successive aggiunte e modificazioni sono ulteriormente prorogate fino a quando non sarà emanata una analoga legge dello Stato.

Art. 2.

La Commissione di cui all'art. 4 della legge richiamata al precedente articolo può essere ripartita in tre Sottocommissioni.

Il provvedimento è adottato con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, sentito il parere del presidente della Commissione stessa in ordine alla composizione della Sottocommissioni. Con lo stesso decreto l'Assessore nomina un segretario effettivo ed uno supplente per ciascuna Sottocommissione.

Art. 3.

L'emissione degli assegni previsti dalla sopradetta legge 21 ottobre 1957, n. 58, e 30 maggio 1952, n. 18 ha luogo bi-mensilmente, con unico assegno di importo pari a due mensilità.

Art. 4.

L'esame delle domande di ammissione al godimento degli assegni dei minorati fisici e psichici irrecuperabili di cui alla legge 30 maggio 1952, n. 18 è demandato ad una apposita Commissione composta:

a) di un consigliere di Stato facente parte del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, designato dal Presidente del Consiglio medesimo, con funzioni di presidente;

b) di un consigliere della Corte dei conti, designato dal Presidente della sezione regionale di controllo, quale vicepresidente;

c) del direttore regionale per l'assistenza e beneficenza dell'Assessorato regionale degli enti locali o, in sua vece, del capo della divisione competente;

d) di un funzionario, di qualifica non inferiore a capo divisione, del ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'Assessorato regionale della sanità designato dall'Assessore medesimo;

e) di un rappresentante per ciascuno dei Patronati riconosciuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, designato dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione su terne proposte dai Patronati stessi;

f) di un rappresentante scelto dall'Assessore regionale per gli enti locali, su terne della Libera associazione nazionale per i mutilati e gli invalidi civili.

La Commissione è assistita da un segretario effettivo ed uno supplente.

La Commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali.

Art. 5.

Il n. 6 del primo comma dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1957, n. 58, e successive aggiunte e modificazioni, è modificato come segue:

« 6) da due rappresentanti per ciascuno dei Patronati riconosciuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, designati dall'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione su terne proposte dai Patronati stessi ».

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 5 della legge 21 ottobre 1957, n. 58 è soppresso ed è sostituito dal seguente:

« L'Assessorato degli enti locali è autorizzato a provvedere alle spese per l'acquisto, la riparazione e la manutenzione di macchine per il servizio meccanografico nonché a quelle per l'estensione al personale del predetto servizio della indennità prevista nell'art. 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324 ».

Art. 7.

Ai vecchi lavoratori che hanno compiuto l'ottantesimo anno di età l'assegno mensile viene concesso prescindendo dal requisito del lavoro subordinato ferme restando tutte le altre condizioni stabilite dalla legge 21 ottobre 1957, n. 58 e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 8.

Per le finalità dell'art. 1 della presente legge si utilizzano, per l'esercizio finanziario in corso, le eccedenze di stanziamento di cui al cap. 209 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Per le finalità di cui agli articoli 2 e 4 lo stanziamento iscritto al cap. 187 del bilancio della Regione è aumentato di lire 4 milioni.

Per le finalità dell'art. 6 è utilizzato lo stanziamento del cap. 188, aumentato di lire 20 milioni.

Al maggiori oneri derivanti dall'aumento degli stanziamenti di cui ai citati capitoli 187 e 188, si fa fronte, per l'esercizio finanziario in corso, riducendo di eguale ammontare lo stanziamento iscritto al cap. 209 sopra detto.

All'onere a carico dell'esercizio finanziario 1966 si provvederà con iscrizione in bilancio di una somma pari a quella iscritta nello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio in corso.

**Art. 9.**

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 10.**

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 ottobre 1965

CONIGLIO

CAROLLO — LENTINI — SANTALCO

**LEGGE 5 ottobre 1965, n. 24.**

**Proroga delle provvidenze per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli.**

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 del 6 ottobre 1965)

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

Le agevolazioni contenute nella legge 9 marzo 1962, n. 11, modificata ed integrata con legge 2 maggio 1963, n. 28, sono ulteriormente prorogate per la vendemmia del 1965.

**Art. 2.**

Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 1000 milioni, di cui lire 200 milioni da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso e lire 800 milioni nell'esercizio 1966.

**Art. 3.**

All'onere derivante dalla presente legge e ricadente nello esercizio finanziario in corso si fa fronte mediante prelievo della somma occorrente dal fondo a disposizione per nuove

iniziative legislative, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo al cap. 607.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

**Art. 4.**

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 ottobre 1965

CONIGLIO

FASINO

**LEGGE 5 ottobre 1965, n. 25.**

**Interpretazione autentica dell'art. 6 della legge 1° febbraio 1963, n. 11, concernente « Conglobamento ed adeguamento delle retribuzioni del personale dell'Amministrazione regionale ».**

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 del 6 ottobre 1965)

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

L'espressione « fermo restando il disposto dell'art. 31 della legge 23 febbraio 1962, n. 2 », contenuta nell'art. 6 della legge 1° febbraio 1963, n. 11, deve interpretarsi nel senso che le voci retributive indicate nel richiamato art. 31, con la sola esclusione dell'aggiunta di famiglia e delle indennità soppresse, costituiscono l'intero ammontare degli emolumenti di cui al secondo e quarto comma dello stesso art. 6.

Nulla è innovato al disposto dell'art. 9, primo comma, della legge 1° febbraio 1963, n. 11.

**Art. 2.**

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 1° febbraio 1963, n. 11.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 ottobre 1965

CONIGLIO

(7855)

UMBERTO PETTINARI, direttore

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.